



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 112

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 25/DDL del 23 dicembre 2015)

**INTERVENTI PER L'ASSISTENZA LEGALE DESTINATI AI
CITTADINI VENETI DANNEGGIATI DALLE BANCHE OPERANTI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 gennaio 2016.

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA LEGALE DESTINATI AI CITTADINI VENETI DANNEGGIATI DALLE BANCHE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO

Relazione:

Con il presente disegno di legge si prevede l'erogabilità di un contributo a favore dei cittadini veneti che abbiano subito concreto e notevole pregiudizio per effetto dell'acquisto di prodotti finanziari caratterizzati da profili di rischio per i quali era necessaria una competenza qualificata.

L'estensione e la gravità dei fenomeni riportati anche da stampa locale, nazionale e internazionale e le innegabili ricadute nell'economia familiare veneta, connotata da particolare attenzione alla gestione oculata del risparmio, impongono un intervento che, lungi dall'interferire con ambiti estranei alla competenza normativa regionale, si configurano come misure di sostegno sociale ad un contesto fortemente deprivato.

Nello specifico, le situazioni che hanno presentato profili di rilevante criticità proprio nel territorio veneto risultano riferibili, in particolare, agli istituti di credito aderenti al credito cooperativo che ha una spiccata valenza locale.

Alla Giunta regionale è rimessa la definizione puntuale del provvedimento di attuazione della presente legge soprattutto per quanto attiene alla perimetrazione delle tipologie dei cittadini veneti e delle loro famiglie maggiormente bisognosi d'intervento, non solo per quanto riguarda i prodotti finanziari acquistati ma anche in ragione delle perdite subite.

INTERVENTI PER L'ASSISTENZA LEGALE DESTINATI AI CITTADINI VENETI DANNEGGIATI DALLE BANCHE OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE DEL VENETO

Art. 1 - Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere sostegno, anche finanziario, finalizzato all'assistenza legale delle persone fisiche residenti in Veneto danneggiate dall'acquisto di prodotti finanziari presso sedi o filiali di istituti bancari, autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono specificati le categorie di prodotti finanziari oggetto d'intervento, i limiti reddituali per l'accesso al beneficio, nonché presupposti, condizioni e modalità di erogazione del sostegno finanziario di cui al comma 1.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" la cui disponibilità viene incrementata mediante prelevamento di pari importo delle risorse allocate all'upb U0199 "Rimborso prestiti" (capitolo 086600/U) del bilancio pluriennale 2015-2017.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Interventi per l'assistenza legale destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto.....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3